

Comune di San Bellino

Provincia di Rovigo

L'organo di revisione

Verbale n. 18 del 26.07.2022

RIDETERMINAZIONE DELLA INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI.

Esaminata la deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 06/07/2022, relativa alla rideterminazione della indennità di funzione degli amministratori;

Premesso che:

a)l'art. 1, co. 583 della L. 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), ha introdotto nuove modalità di calcolo dell'indennità di funzione dei sindaci e degli amministratori, parametrando l'indennità al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni;

b)il citato co. 583, prevede fasce di parametrizzazione in ragione della popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale per il comune di riferimento;

Dato atto che:

- il Comune di San Bellino, secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale, conta n. 1064 abitanti residenti;
- co. 583 let. i) prevede la parametrizzazione del 16% per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.”;
- il co. 584 prevede: *“In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio”*;

Considerato che:

- il trattamento economico complessivo dei Presidenti di Regione è attualmente pari a € 13.800,00 lordi mensili, secondo quanto definito dalla Conferenza Stato - regioni con le delibere del 30 ottobre 2012 e 6 dicembre 2012, n. 235, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174;
- che la nuova indennità a regime per i sindaci dei comuni sino a 3.000 abitanti, nel 2024 sarà pari mensilmente a € 2.208,00 (ovvero al 16% di € 13.800,00);
- che questa amministrazione si avvale della facoltà prevista dal co. 584 di percepire l'indennità integralmente prevista nel 2024 sin dal 01/01/2022 nel rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio;

Atteso che ai sensi dell'art. 1, comma 585 *“Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate all'indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 1 e 2, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119”*;

Dato atto, pertanto, che per la fascia di popolazione in cui ricade questo Comune il D.M. n. 119/2000 prevede che:

- l'indennità del Vice Sindaco è da parametrarsi al 20% dell'indennità prevista per il Sindaco;
- l'indennità degli Assessori è da parametrarsi al 15% dell'indennità prevista per il Sindaco;

Rilevato che:

- l'art. 81 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede: *“I sindaci [...] i membri delle giunte di comuni [...] che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato.”*;

•l'art. 82, co. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 recita: "[...] Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.";

Esprime parere favorevole

sulla rideterminazione delle indennità degli amministratori che si avvalgono della facoltà prevista dal co. 584 della L. 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) di percepire l'indennità integralmente prevista nel 2024 sin dal 01/01/2022 nel rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio, in considerazione che tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.

S.Bellino 27.07.2022

L'organo di revisione

Dott. Sandro Secchiero

